

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 febbraio 2024, in videoconferenza con la dott.ssa Maria Cristina Gregori della Divisione IV della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è tenuta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 relativo alla società MONDADORI MEDIA SPA.

Hanno partecipato:

- Per la regione Lombardia: il Dott. Antonio Genova;
- Per la regione Veneto: la Dott.ssa Anna Mandich;
- per la Società: Marco Corcione, Oscar Camarotto, Giulia di Rocco e Riccardo Cesati assistiti da Luca Mariani dello studio Arlati-Ghislandi;
- per SLC CGIL Milano Lombardia: Giovanni Fagone;
- per FISTEL CISL Milano: Marco Mariotti;
- per UILCOM UIL nazionale: Roberta Musu.
-

PREMESSO CHE

1. In forza degli accordi sottoscritti dall'Azienda e dalle Organizzazioni sindacali del comparto di riferimento, in data 18 agosto 5 e 28 dicembre 2023 presso questo ufficio, MONDADORI MEDIA SPA ha fatto ricorso ad un trattamento di integrazione salariale ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 bis del D.Lgs. n. 148/15, a far data dal 4 settembre 2023 sino al 3 marzo 2024 richiesto in favore di un numero massimo di 17 unità lavorative con qualifica di poligrafici occupate presso le sedi aziendali di Segrate (MI) (16 risorse) e Verona (n. 1 risorsa). In occasione dei citati incontri, le Parti avevano manifestato interesse a che, le medesime unità lavorative, fossero destinatarie dei benefici di cui alla previsione normativa dell'art. 1, comma 500, della legge n. 160/2019.
2. In seguito ad approfondimenti sui requisiti posseduti dal personale poligrafico in forza, l'azienda richiese a questo ufficio, in occasione della riunione del 5 dicembre 2023, di ricorrere, per n. 3 unità lavorative poligrafiche, alla previsione di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/81.
3. Nel corso delle dette riunioni, le Parti avevano, comunque, riconfermato l'interesse a che 14 unità lavorative, delle 17 inizialmente richieste, fossero destinatarie dei benefici di cui alla disposizione dell'art. 1, comma 500, della legge n. 160/2019.
4. Alla data della sottoscrizione dei menzionati verbali di accordo, tali posizioni erano indisponibili, dato il monitoraggio effettuato da parte dell'INPS sulle domande di prepensionamento e sulla disponibilità delle relative risorse finanziarie.
5. Alla luce della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 141 della legge n. 213 del 2023, che ha introdotto nuove risorse finanziarie finalizzate al beneficio di cui all'art. 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, le Parti in data 30 gennaio 2024, ad integrazione degli accordi del 18 agosto e 5 e 28 dicembre 2023, hanno sottoscritto una nuova intesa per attivare le 14 posizioni prepensionabili richieste ai sensi di quanto disposto dall'art.1, co.500 della L.160/2019.
6. Con successiva comunicazione, la Società ha reso noto che, a seguito di un approfondimento effettuato con l'INPS è emerso che, alla data del 31 dicembre 2023, per la sede Mondadori Media di Segrate

risultano raggiunti i limiti di durata massima di utilizzo dell'intervento del trattamento di integrazione salariale previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015.

7. Per tali ragioni, a fronte della necessità di attuare interventi complessi, sulle due sedi, non realizzabili nel corso del programma già approvato nei limiti temporali di cui al citato articolo 4 e considerata, altresì, la necessità di procedere alla ricollocazione delle risorse interessate dalla CIGS per il tramite del sopra citato prepensionamento, Le Parti hanno, concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento di cui all'art 22 bis del D.lgs.148/2015 in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto 148/2015, ritenendo soddisfatti tutti i requisiti di cui alle circolari ministeriali n. 16 del 29 ottobre 2018 e n. 18 del 22/11/2018; la società nel corso dell'utilizzo della proroga di cui all'art. 22 bis del D.lgs.148/2015 intende effettuare investimenti complessivamente pari a 140.000,00 sulle due sedi.
8. Le Regioni Lombardia e Veneto, presenti al tavolo, hanno dichiarato che la Società ha rilevanza economico-strategica ed occupazionale per il territorio regionale e hanno dichiarato la propria disponibilità a realizzare azioni di politica attiva rivolte al personale interessato dalle sospensioni in CIGS.

VISTI

- ✓ l'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017 che introduce l'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ l'art. 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 di modifica all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ le circolari ministeriali n. 2 del 7 febbraio 2018, n. 16 del 29 ottobre 2018, n. 18 del 22 novembre 2019, n. 6 del 03/04/2019 e n. 1 del 3/1/2022;
- ✓ l'articolo 1, comma 129, della Legge 234/2021.
- ✓ L'art. 1, comma 174, della Legge 213/2023
- ✓ l'art. 37, comma 1, lettera a), della Legge n. 416/1981;
- ✓ l'art. 1, comma 500, della Legge n. 160/2019;
- ✓ l'art. 1, comma 141, della Legge n. 213/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- b) MONDADORI MEDIA SPA presenterà, ai sensi dell'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, istanza di proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 28 aprile 2024 per la sede di Segrate e dal 4 marzo 2024 fino al 28 aprile 2024 per la sede di Verona.
- c) I lavoratori interessati dalla CIGS pari a 14 unità di cui n. 13 occupate a Segrate e n. 1 unità lavorativa occupata a Verona saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore ovvero a riduzione oraria, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22, co. 4, del D.Lgs. n. 148/2015 e dalla Circolare Ministeriale n. 16 del 28/07/2017.
- d) In costanza di utilizzo dello strumento di proroga richiesto, la società conferma l'interesse ad





MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

avvalersi del prepensionamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co.500 della l. 160/2019, per le 14 unità di cui al verbale di accordo del 30 gennaio 2024 autorizzate con decreto n. 363 del 20 febbraio 2024.

- e) La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della CIGS in un importo di spesa pari a € 74.000,00.
- f) Le Parti concordano di incontrarsi, a livello locale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'applicazione dell'ammortizzatore sociale richiesto.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con accordo, la procedura di esame congiunto ex art. 24 del D.lgs. n. 148/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo tra le Parti, dichiara concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 148/2015.

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali per i successivi adempimenti di competenza.



Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE VENETO

MONDADORI MEDIA SPA


SIC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL
